

**Deliberazione n. 253/2021/PRSE**



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:\*

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

**\*: riuniti mediante collegamento telematico**

**Adunanza del 18 novembre 2021**

**Comune di Faenza**

**Bilancio consolidato esercizio finanziario 2019**

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico

delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto, in particolare, l'art. 11-*bis* del citato decreto legislativo che ha posto a carico degli enti di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto (Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II) l'obbligo di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18/SEZAUT/2019/INPR recante "Linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2020/INPR recante "Linee guida per gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2019";

Vista la propria deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2021;

Vista la propria deliberazione n. 240/2021/INPR del 18 novembre 2021 con la quale è stato integrato il programma di controllo per l'anno 2021 procedendo ad attivare ulteriori attività della Sezione;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame sul Bilancio consolidato degli Enti locali, ex art. 11-*bis* del d.lgs. n. 118/2011, aventi sede in Emilia-Romagna;

Considerato che il Comune di Faenza risulta selezionato per l'esame del Bilancio consolidato esercizio finanziario 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 26 novembre 2020 e relativi allegati, avente ad oggetto "approvazione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Faenza relativo all'esercizio 2019";

Visto il questionario trasmesso dal Comune di Faenza e acquisito agli atti

con protocollo n. SC\_ER 0000009 del 4 gennaio 2021;

Vista la nota istruttoria inviata in data 9 agosto 2021 con prot. SC\_ER 0008104 di medesima data;

Vista la nota inviata dal Comune di Faenza in data 6 settembre 2021 acquisita agli atti con prot. SC\_ER 0008606 del 7 settembre 2021;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma *Teams*, per la camera di consiglio del 18 novembre 2021;

Udito il relatore Marco Pieroni.

### **PREMESSO**

**1.** Con deliberazione n. 9/2021/VSGO la Sezione ha esaminato i piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati dal Comune di Faenza per gli anni 2017 (piano approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 20 dicembre 2018), 2018 (piano approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 19 dicembre 2019) e 2019 (piano approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 22 dicembre 2020).

**2.** Con deliberazione n. 139/2021/PRSE, la Sezione ha esaminato la documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 del Comune di Faenza.

### **FATTO E DIRITTO**

#### **1. Quadro normativo di riferimento**

L'art. 11-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevede che gli enti di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto (fra i quali i Comuni), redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 del suddetto decreto legislativo). Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II del d.lgs. n. 118/2011 (settore sanità).

#### **2. Il bilancio consolidato – nozione e finalità**

Il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo

Amministrazione Pubblica – GAP (su cui v. successivo punto 5), attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.

Gli enti soggetti all'adempimento redigono un bilancio consolidato che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato consente di sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e che detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo. Il documento contabile consente, altresì, di ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c), del d.lgs. citato, le amministrazioni approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo rispetto all'esercizio al quale si riferisce il documento contabile. Per l'anno 2020, in riferimento al bilancio consolidato esercizio 2019, il termine per l'approvazione del documento contabile è stato prorogato al 30 novembre 2020, ai sensi dell'art.110 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

### **3. Le linee guida della Sezione Autonomie**

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR, ha approvato il documento "Linee guida per gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2019", nonché il relativo questionario e la correlata nota metodologica.

### **4. Il Comune di Faenza: approvazione del bilancio consolidato esercizio 2019**

**4.1** Il Comune di Faenza, con deliberazione di Consiglio comunale n. 77 del 26 novembre 2020, ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Faenza relativo all'esercizio 2019. L'ente ha inviato, mediante applicativo Con.Te., il questionario (prot. SC\_ER 0000009 del 4 gennaio 2021). Alla

deliberazione consiliare è allegata la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato 2019.

**4.2** L'ente ha trasmesso alla BDAP-banca dati amministrazioni pubbliche il bilancio consolidato in data 17 dicembre 2020.

### **5. Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP**

Il Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, come definiti dal d.lgs. n. 118/2011.

Gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo<sup>1</sup> rappresentano sue articolazioni organizzative dotati di una propria autonomia contabile, ma privi di personalità giuridica ed in quanto tali già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo.

Gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo sono rappresentati da soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni. In tale categoria di soggetti vi rientrano quelli qualificabili come enti controllati<sup>2</sup> e quelli come partecipati<sup>3</sup>.

Costituiscono, infine, parte del GAP le società intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In tale ultima categoria rientrano le società controllate e quelle partecipate, come meglio qualificate ai

---

<sup>1</sup> Art. 1, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 118/2011 "per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, "si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante".

<sup>3</sup> Art. 11-ter, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 "si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1".

sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato<sup>4</sup>.

## **6. Il GAP come definito dal Comune di Faenza**

Il Comune di Faenza, con deliberazione di Consiglio comunale n. 214 del 15 novembre 2019, avente ad oggetto "Aggiornamento documento unico di programmazione 2020/2024, definizione del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2019, approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e allegati obbligatori", ha definito il GAP e il perimetro di consolidamento in riferimento al Bilancio consolidato esercizio 2019.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica come definito dal Comune di Faenza e indicato nella nota integrativa al bilancio consolidato 2019, è rappresentato nella tavola che segue. Nel prospetto sono anche individuati i soggetti non facenti parte del Gruppo e le motivazioni addotte dall'ente capogruppo ai fini della mancata inclusione.

---

4 Ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del d.lgs. n. 118/2011, le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo sono i soggetti giuridici nei cui confronti la capogruppo: "a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. [...]". Ai sensi del medesimo principio contabile per società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, si intendono le "società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata".

## Tavola n. 1

<b>COMUNE DI FAENZA - Bilancio consolidato esercizio 2019</b> <b>Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP</b>				
---	--	--	--	--

Denominazione soggetto	Quota % detenuta al 31/12/2019	Categoria	Inclusione nel GAP (SI/NO)	Motivazione (inclusione/esclusione)
ASP della Romagna Faentina	52,37	Ente strumentale controllato	SI	Ente Strumentale Controllato in ragione del possesso da parte del Comune della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea
Fondazione MIC Onlus	45,98	Ente strumentale controllato	SI	Ente Strumentale Controllato in ragione delle prescrizioni statutarie e dell'influenza dominante esercitata in virtù dei contratti di servizio pubblico stipulati con l'organismo.
CON.AMI	6,625	Ente strumentale partecipato	SI	Ente Strumentale Partecipato, in assenza delle condizioni per cui è ravvisabile il controllo. In quanto capogruppo, rientra nel GAP anche il Gruppo di Con.AMI
ACER Ravenna	12,09	Ente strumentale partecipato	SI	Ente Strumentale Partecipato, in assenza delle condizioni per cui è ravvisabile il controllo.
Fondazione Flaminia	4,17	Ente strumentale partecipato	SI	Ente Strumentale Partecipato, in assenza delle condizioni per cui è ravvisabile il controllo.
Fondazione Istituto tecnico superiore tecnologie e industrie creative	4,5	Ente strumentale partecipato	SI	Ente Strumentale Partecipato, in assenza delle condizioni per cui è ravvisabile il controllo.
Centro Servizi Merzi S.u.r.l. in liquidazione	100	Società controllata	SI	Società controllata, in ragione del possesso della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea
Terre Naldi S.u.r.l.	100	Società controllata	SI	Società controllata, in ragione del possesso della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea
S.F.E.R.A. S.r.l.	27,1922	Società controllata	SI	Società controllata, in ragione delle clausole statutarie e dei patti parasociali stipulati tra i soci (società in house providing)
Ravenna holding S.p.A.	5,17	Società controllata	SI	Società Controllata, in ragione delle clausole statutarie e dei patti parasociali stipulati tra i soci (società in house providing). In quanto Capogruppo rientra nel GAP anche il Gruppo di Ravenna holding
Lepida S.p.a.	0,0015	Società partecipata	SI	Società partecipata affidataria diretta di servizi pubblici locali
Faventia Sales S.p.a.	46	Società partecipata	SI	Società partecipata nella quale l'Ente direttamente dispone di una quota significativa di voti esercitabili in assemblea (superiore al 20%)
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	15,42		NO	- non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nomina né è soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è affidataria diretta di servizi pubblici locali; - l'ente locale non dispone, direttamente o indirettamente, di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%
A.M.R. Soc. cons. a r.l.	3,825		NO	- non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nomina né è soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è affidataria diretta di servizi pubblici locali; - l'ente locale non dispone, direttamente o indirettamente, di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%
Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.	0,008		NO	- non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nomina né è soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è a totale partecipazione pubblica; - non è affidataria diretta di servizi pubblici locali; - l'ente locale non dispone, direttamente o indirettamente, di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%
Romagna Tech s.c.p.a dal 9/3/2018 (ex Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.)	6,71		NO	- non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nomina né è soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è a totale partecipazione pubblica; - non è affidataria diretta di servizi pubblici locali; - l'ente locale non dispone, direttamente o indirettamente, di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%
Hera S.p.a.	0,0000067		NO	- non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nomina, né soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è totalmente pubblica; - l'ente locale non dispone, direttamente o indirettamente, di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%
Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.	5,00		NO	- non è controllata in termini di voti esercitabili e/o poteri di nomina né è soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è affidataria diretta di servizi pubblici locali; - l'ente locale non dispone, direttamente o indirettamente, di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%

## **7. Il perimetro di consolidamento**

Ai sensi del citato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, gli enti capogruppo devono predisporre due elenchi, nel primo occorre inserire *“gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica [...] evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese”*. Nel secondo elenco devono essere indicati *“gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato”*.

I soggetti di cui al primo elenco (GAP) possono non rientrare nel secondo (perimetro di consolidamento) se soddisfano la condizione di irrilevanza, così come disciplinata dal principio contabile applicato di riferimento, o se ricorre l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Ai fini della verifica della condizione di irrilevanza il principio contabile applicato detta le indicazioni al fine di accertarne il riscontro. In particolare, il principio contabile prevede che essa si riscontri *“quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo”*, individuando parametri utili a consentirne la verificabilità. Tali parametri sono il totale dell'attivo, il patrimonio netto e il totale dei ricavi caratteristici. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei predetti parametri una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto ai valori della capogruppo.

## **8. Il perimetro di consolidamento come definito dal Comune di Faenza**

**8.1** La tavola che segue riporta, in riferimento ai componenti del GAP, i valori dei tre parametri, nonché quello della capogruppo e quindi la soglia di rilevanza (3 per cento), così come indicati dall'ente nella nota integrativa al bilancio consolidato. La tavola mostra anche il metodo utilizzato ovvero se il consolidamento avviene in maniera integrale o proporzionale.



## Tavola n. 2

COMUNE DI FAENZA - Bilancio consolidato esercizio 2019 Perimetro di consolidamento
---

PARAMETRI (valori al 31/12/2019)			
COMUNE DI FAENZA	Totale attivo	Patrimonio Netto	Ricavi caratteristici
	275.389.984,07	204.789.118,13	52.697.409,29
SOGLIA DI RILEVANZA (3%)	8.261.699,52	6.143.673,54	1.580.922,28

Denominazione soggetto del GAP	Totale attivo	Patrimonio Netto	Ricavi caratteristici	Inclusione nel Perimetro (SI/NO)	Metodo di consolidamento
ASP della Romagna Faentina	44.457.824,25	37.759.164,18	10.966.093,13	SI	Proporzionale
Fondazione MIC Onlus	2.024.089,00	1.433.126,00	1.930.314,00	SI	Proporzionale
CON.AMI consolidato	445.130.000,00	310.680.000,00	15.754.000,00	SI	Proporzionale
ACER Ravenna	13.665.139,00	2.656.108,00	7.202.114,00	SI	Proporzionale
Fondazione Flaminia	5.203.162,00	624.519,00	2.512.528,00	SI	Proporzionale
Fondazione Istituto tecnico superiore tecnologie e industrie creative	1.781.634,00	180.718,00	1.321.028,00	NO*	
Centro Servizi Merci S.u.r.l. in liquidazione	1.362.915,00	-371.152,00	307.675,00	SI	Integrale
Terre Naldi S.u.r.l.	1.697.008,55	145.929,71	421.450,84	SI	Integrale
S.F.E.R.A. S.r.l.	11.672.184,00	4.521.772,00	31.170.689,00	SI	Proporzionale
Ravenna holding S.p.A. consolidato	574.713.379,00	499.606.699,00	92.422.517,00	SI	Proporzionale
Lepida S.p.a.	107.286.218,00	73.235.604,00	60.821.798,00	SI	Proporzionale
Faventia Sales S.p.a.	10.989.511,67	7.848.841,89	1.580.402,12	SI	Proporzionale

\* Soggetto escluso dal Perimetro di consolidamento in quanto l'ente indica nella Nota integrativa al Bilancio consolidato "partecipazione irrilevante".

Come si evince dalla tavola n. 2, rispetto ai soggetti inclusi nel primo elenco/GAP, risulta esclusa dal perimetro la Fondazione Istituto tecnico superiore tecnologie e industrie creative per "partecipazione irrilevante", come indicato dall'ente.

Come emerge nella tavola n.2, nel perimetro di consolidamento rientrano due soggetti, Ravenna holding spa e Con.Ami, che partecipano quali capogruppo di un loro gruppo.

Si riportano di seguito le tavole come predisposte dal Comune di Faenza nella nota integrativa al bilancio consolidato, dalle quali si evincono i soggetti afferenti ai diversi gruppi.

## Tavola n. 3

COMUNE DI FAENZA - Bilancio consolidato esercizio 2019
--

GRUPPO CON.AMI
----------------

Soggetto	% di partecipazione della capogruppo	Metodo di consolidamento
CON.AMI (Capogruppo)		
Società Acquedotto Valle del Lamone srl	85,00	Integrale
Formula Imola spa	100,00	Integrale
Osservanza srl	100,00	Integrale
Imolascolo srl in liquidazione	31,05	Metodo del Patrimonio Netto
S.F.E.R.A. srl	40,70	Metodo del Patrimonio Netto
Bryo spa	25,00	Metodo del Patrimonio Netto
I.F. Imola Faenza Tourism Company Scarl	43,40	Metodo del Patrimonio Netto

#### Tavola n. 4

COMUNE DI FAENZA - Bilancio consolidato esercizio 2019		
GRUPPO RAVENNA HOLDING		
Soggetto	% di partecipazione della capogruppo	Metodo di consolidamento
Ravenna Holding spa (Società Capogruppo)		
Ravenna Farmacie srl	92,47	Integrale
Ravenna Entrate spa	100,00	Integrale
Aser srl	100,00	Integrale
Azimut spa	59,80	Integrale
Start Romagna spa	24,51	Metodo del Patrimonio Netto
Sapir spa	29,16	Metodo del Patrimonio Netto
Romagna Acque spa	29,13	Metodo del Patrimonio Netto

**8.2** Con deliberazione n. 9/2021/VSGO, concernente il controllo sui piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie per gli anni 2017, 2018 e 2019, in ordine alla società Ravenna Entrate spa, la Sezione ha rilevato che "in relazione al Comune di Faenza, diversamente da quanto dichiarato dall'ente nei provvedimenti di ricognizione ordinaria, la partecipata non soddisfa il vincolo di scopo di cui all'art. 4, comma 1, del Tusp".

Al riguardo, nella deliberazione n. 9/2021 la Sezione osservava come "dalla documentazione trasmessa e dalle informazioni disponibili sul sito istituzionale, risulta in essere un solo contratto di servizio stipulato da Ravenna entrate s.p.a. con il Comune di Ravenna per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2027, avente ad oggetto l'affidamento della gestione delle entrate comunali"<sup>5</sup>.

L'art. 4, comma 1, del Tusp dispone che "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

Il successivo art. 20 del medesimo testo unico al comma 1 dispone che "[...] *le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*".

Fra i presupposti di cui al comma 2 alla lettera a) risultano "*partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4*".

<sup>5</sup> Per un approfondimento della questione si rimanda alla deliberazione della Sezione n. 131/2021/VSGO dell'8 giugno 2021, sui Piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati dal Comune di Ravenna

Ciò esposto, è da ritenere che la partecipazione societaria detenuta dal Comune di Faenza nella società Ravenna Entrate non soddisfacendo il c.d. "vincolo di scopo" dovrebbe, allo stato attuale, essere destinataria di un'azione di razionalizzazione come previsto dal legislatore.

Quanto precede muove dal rilievo che, come indicato nella deliberazione n. 9/2020, il Comune di Faenza "ha conferito all'Unione della Romagna Faentina la gestione delle entrate tributarie a far data dal 1° gennaio 2017 e ha aggiudicato a Sorit Società e Servizi Riscossioni Italia spa, con procedura ad evidenza pubblica, il servizio di riscossione coattiva".

Come si evince dal sito istituzionale dell'Unione della Romagna Faentina, il servizio è stato aggiudicato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, nel corso dell'anno 2019 per la durata di anni 4 (come indicato dall'ente l'aggiudicazione definitiva si è perfezionata con determinazione dirigenziale n. 1898/2019 del 1° agosto 2019<sup>6</sup>).

La questione appare complessa in relazione a diversi aspetti che di seguito si espongono.

**8.2.1** La Ravenna Entrate è società *in house* e costituisce per il Comune di Faenza una partecipazione indiretta per il tramite di Ravenna holding anch'essa *in house*. Orbene, un'eventuale azione di razionalizzazione, essendo la partecipazione indiretta, potrebbe essere consentita solo allorquando fosse Ravenna holding ad attuarla. Ma ciò potrebbe pregiudicare gli interessi degli altri soci partecipanti al capitale sociale di Ravenna holding. Nella compagine societaria di Ravenna holding, è presente il Comune di Ravenna, con una percentuale del 77,08 del capitale sociale, il quale ha affidato direttamente l'attività di gestione e riscossione dei tributi e di altre entrate di pertinenza comunale (oltre a relative attività accessorie e complementari) alla società Ravenna Entrate con l'effetto che per esso la società *de qua* soddisfa il requisito del c.d. vincolo di scopo<sup>7</sup>.

Un nuovo affidamento del servizio di riscossione, allorquando le norme vigenti in materia consentissero di intervenire sull'aggiudicazione intervenuta nel 2019 a favore della società Sorit, dovrebbe essere vagliata in relazione all'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 che detta regole alle quali attenersi per l'affidamento diretto, *in house providing*, "di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza" disponendo che "le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità

---

<sup>6</sup> Cfr. nota conservata agli atti con protocollo n. SC\_ER - 0007611 del 26/07/2021.

<sup>7</sup> Cfr. deliberazione della Sezione n. 131/2021/VSGO dell'8 giugno 2021 concernente il controllo dei piani di ricognizione del Comune di Ravenna.

*economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".* Al riguardo, giova precisare che di recente il legislatore è intervenuto in materia, prescrivendo all'art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2021, che, *"ai fini dell' articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali"*.

Sulla base della normativa vigente, come da ultima integrata dal disposto di cui al citato art. 10 del d.l. n. 77/2021, qualora si proceda all'affidamento diretto *in house providing*, allo scopo di valutare la piena rispondenza dell'operazione di affidamento al diritto positivo, si chiede al Comune di svolgere un'indagine comparativa volta a dimostrare la convenienza economica e sociale dell'affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato.

**8.2.2** Il quadro così delineato si arricchisce di un ulteriore fattore di complessità che, allo stato attuale, non consente al Comune di adottare decisioni in merito all'affidamento del servizio, in quanto l'ente ha deciso di conferire le funzioni in materia di gestione delle entrate comunali a fare data dal 1° gennaio 2017 all'Unione della Romagna Faentina<sup>8</sup>, ente non socio di Ravenna holding.

Difatti, con tale affidamento l'ente non ha più la piena legittimazione a svolgere tale funzione e non potrebbe, pertanto, procedere ad affidare il servizio in parola all'esterno.

A riprova di ciò, la procedura ad evidenza pubblica nel 2019 è stata svolta dall'Unione dei Comuni dando contezza, negli atti di gara, che la funzione le era stata conferita dagli enti locali interessati.

**8.3** La situazione, così delineata, appare di difficile soluzione. Il Comune di Faenza, come in precedenza esposto, detiene una partecipazione indiretta che non soddisfa il c.d. requisito di scopo, ex art. 4, comma 1, del Tusp: risolvere la situazione compete all'Ente con apposita misura di razionalizzazione che la

---

<sup>8</sup> Cfr. deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 19 dicembre 2016.

Sezione attende di conoscere in occasione dell'esame del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2020, ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

La Sezione invita, pertanto, l'Ente ad indicare nel suddetto piano, da approvarsi entro il 31 dicembre 2021, o se già adottato, in separata nota da inviare in sezione, la misura di razionalizzazione individuata per risolvere la situazione.

**8.4** Nel GAP risulta presente la società S.F.E.R.A. srl che svolge attività di gestione di farmacie. Fra le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Ravenna holding risulta, anche, la società Ravenna farmacie srl che si occupa della gestione di farmacie. Come emerge dalla deliberazione n. 9/2021/VSGO, relativamente alla sovrapposizione tra Ravenna farmacie e S.F.E.R.A. rilevato dalla Sezione già nella deliberazione n. 119/2018/VSGO, il Comune di Faenza, nel provvedimento di ricognizione ordinaria del 2020 (partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019), dichiara che "è stato attivato un tavolo tecnico volto a valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., e in tale ambito sono state eseguite alcune verifiche sotto il profilo organizzativo ed economico concernenti l'ipotesi di aggregazione e nuova gestione integrata. I lavori del tavolo sono stati sospesi per lungo tempo, principalmente a causa del perdurante stallo nella *governance* del Con.Ami (socio di maggioranza in S.F.E.R.A.). Nel corso del 2020 lo stallo è stato superato, tanto che, in assemblea soci S.F.E.R.A. del 29/04/2020, il Sindaco del Comune di Faenza ha invitato la società a riprendere le valutazioni in seno al tavolo".

**8.5** Al riguardo, la Sezione invita l'ente a riferire sulla questione, nella medesima modalità indicata al precedente punto 8.3, fornendo aggiornamenti indicando se nel frattempo sono state adottate decisioni o in caso negativo di prestare adeguata motivazione.

## **9. Le direttive della capogruppo**

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato prevede che l'amministrazione capogruppo impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Dall'esame della nota integrativa, emerge che il Comune di Faenza, con nota PG Unione n. 62165 del 27 agosto 2020, ha trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli enti, allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n. 214/2019 e le linee guida per la redazione del bilancio consolidato 2019.

In sede di approfondimento istruttorio a seguito di specifica richiesta, l'ente con

nota acquisita agli atti con prot. 8606 del 7 settembre 2021, riferisce che tutti i soggetti, ai quali erano state indirizzate le direttive e linee guida, hanno ottemperato a quanto era loro richiesto nei suddetti documenti.

#### **10. Riconciliazione dei saldi contabili e rettifiche di pre-consolidamento**

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato prevede che il documento contabile comprenda soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. In sede di consolidamento devono essere eliminate le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo. La corretta procedura di eliminazione presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. In particolare, le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la conciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infragruppo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, la relazione sulla gestione, allegata al rendiconto, illustra, tra l'altro, *"gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate"*. Il medesimo disposto normativo prevede, altresì, che l'informativa *"asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.

Il Comune di Faenza con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 24 aprile 2020 ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, redatti secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011. Allegato al suddetto atto deliberativo è presente il documento "relazione sulla gestione" redatto dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 151, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 (allegato C), il cui punto 10 riguarda "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate". Dall'esame della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2019, emerge che dal "confronto tra le posizioni di debito/credito comunicate dagli organismi [...] e le posizioni derivanti dalle scritture contabili dell'ente, il Collegio rileva [...] discordanze, prendendo atto delle relative motivazioni".

In particolare, le discordanze sono le seguenti:

- per la società Angelo Pescarini, differenza pari ad euro 32.066,96 di maggiore debito rilevato dal Comune di Faenza. Vengono addotte

- motivazioni attinenti al regime IVA e alla diversa contabilizzazione;
- per il Centro Servizi Merci, differenza pari ad euro 7,00 di minore credito del Comune per spese bonifico a carico dell'ente, trattenute dal tesoriere;
  - per Terre Naldi srl, differenza pari ad euro 7.297,27 per minore credito del Comune derivante dall'eliminazione di parte dei residui attivi;
  - per Acer, differenza pari ad euro 11.393,05 non rilevata nel conto del bilancio del Comune relativa a compensazione canoni affitto locali;
  - per ASP, differenza di euro 382,50 contabilizzata dal Comune nell'anno 2020;
  - per Con.Ami, differenza per euro 15.340,00 che deriva dalla diversa modalità di imputazione economica della spesa;
  - per Fondazione MIC, differenze di euro 8.611,00, minore credito rilevato dal Comune relativo a rimborsi per indennità del personale e di euro 15.860,37 per minore debito contabilizzato dal Comune per spese sostenute dalla Fondazione non ancora rendicontate.

Rispetto alle suddette operazioni, indicate nella relazione dei revisori al rendiconto esercizio 2019 Comune di Faenza, nella nota integrativa al bilancio consolidato, vengono espone anche le seguenti operazioni:

- per Faventia Sales spa (nel prospetto del rendiconto una conciliazione per euro 6.960,72 debito del Comune e credito della società), viene rettificato il bilancio societario per l'affitto dei locali ex Salesiani per diversa modalità di imputazione economica della spesa;
- per Fondazione MIC, l'importo di euro 105.000,00 dovuto dal Comune è stato reimputato mediante fondo pluriennale vincolato all'annualità 2020 (diversa modalità di contabilizzazione delle operazioni) e viene pertanto integrato il bilancio del Comune per l'anno 2019. Inoltre, nel bilancio della fondazione viene rettificato l'importo di euro 429.415,40 relativo al costo del personale comandato e l'importo di euro 15.860,37 per intervento spostamento cabina Enel, in quanto la rendicontazione delle spese sostenute non è ancora stata presentata al Comune al fine del rimborso. L'ente nel documento informa che per mero errore materiale nel rendiconto è stato indicato l'importo di euro 8.611,00 invece di euro 8.671,00;
- per Sfera srl, viene indicato che gli importi segnalati dall'ente divergono da quelli della società a causa delle diverse tempistiche di contabilizzazione della quota a saldo della gestione del ramo farmacie

comunicata successivamente alla chiusura del rendiconto. Si rettifica inoltre per il Comune l'importo di distribuzione straordinaria deliberato da Sfera nell'assemblea imputato dall'ente sul bilancio 2020 (euro 81.579,00);

- nella nota integrativa non si indica quanto rilevato nel rendiconto per la società Angelo Pescarini.

Nella tavola che segue si rappresentano le scritture contabili di rettifica al bilancio del Comune di Faenza, come riportate nella nota integrativa al bilancio consolidato.

**Tavola n. 5**

COMUNE DI FAENZA - Bilancio consolidato esercizio 2019 rettifiche di preconsolidamento			
Rettifiche al bilancio del Comune di Faenza	DARE	AVERE	Partecipazione
Altri Crediti verso altri	7,00		
Patrimonio netto - differenza da consolidamento		7,00	Centro Servizi Merci srl
Altri debiti	10.340,00		
Patrimonio netto - differenza da consolidamento		10.340,00	Con.Ami
Altri crediti	8.671,00		
Altri ricavi e proventi		8.671,00	Fondazione MIC Onlus
Contributi agli investimenti	105.000,00		
Debiti per trasferimenti		105.000,00	Fondazione MIC Onlus
Crediti verso clienti	1.789,00		
Proventi dalla gestione dei beni		1.789,00	Sfera srl
Proventi della gestione dei beni	13.718,19		
Patrimonio Netto - differenza da consolidamento		13.718,19	Sfera srl
Altri Crediti verso altri	81.579,00		
Proventi da partecipazione		81.579,00	Sfera srl
Crediti verso clienti ed utenti	7.279,27		
Patrimonio netto - differenza da consolidamento		7.279,27	Terre Naldi srl

### **11. Il consolidamento – metodo integrale e metodo proporzionale**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo con il c.d. metodo integrale sono aggregati voce per voce facendo riferimento ai singoli valori contabili, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale e del conto economico per l'intero importo delle voci contabili e con il c.d. metodo proporzionale per un importo proporzionale alla quota di partecipazione.

Il Comune, come emerge dalla tavola n. 2, utilizza il metodo integrale per l'aggregazione dei bilanci delle società Centro Servizi Merci e Terre Naldi.

Per i restanti bilanci, ai fini dell'aggregazione, utilizza il metodo proporzionale.

Nel questionario al quesito 5.4 "con riferimento ai soggetti non interamente partecipati dalla Capogruppo ma comunque consolidati con il metodo integrale, sono state rilevate le quote di utile/perdita nonché patrimonio netto di pertinenza di terzi, così come stabilito dal punto 98 dell'OIC 17", i revisori indicano che non ricorre la fattispecie. Nelle società Centro Servizi Merci e Terre Naldi il Comune detiene il 100 per cento del capitale sociale.



## **12. Le operazioni infragruppo**

Giova precisare, come indicato al punto precedente, che il bilancio consolidato contiene le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Ciò al fine di rappresentare la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici e non un mero raggruppamento di distinti soggetti giuridici. A tal fine, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono il trasferimento di risorse all'interno del Gruppo. In caso contrario, i saldi sarebbero indebitamente accresciuti e le informazioni che ne deriverebbero non sarebbero in grado di mostrare la reale situazione del Gruppo, ma al contrario sarebbero fonte di distorte valutazione, in quanto basate su dati non rivelatori della concreta situazione del Gruppo.

Il Comune di Faenza, nella nota integrativa al bilancio consolidato, indica che ha "proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo" e riporta alla fine del documento l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica effettuate al bilancio consolidato 2019<sup>9</sup>.

## **13. Le differenze da annullamento**

Come indicato dall'appendice tecnica al principio contabile applicato, per quanto concerne l'eliminazione del valore di carico delle partecipazioni, il principio contabile n. 17, emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità (c.d. OIC 17), definisce le regole per le differenze di annullamento.

La differenza da annullamento rappresenta la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante alla data di consolidamento e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata parimenti alla data di consolidamento. Tale differenza può essere negativa o positiva.

Per quanto concerne la corretta allocazione contabile delle differenze positive da annullamento e di quelle negative, l'OIC 17 detta una specifica disciplina.

Il tema delle differenze di annullamento non si pone se l'Ente capogruppo applica correttamente il metodo del patrimonio netto per valorizzare nel suo stato patrimoniale le proprie partecipate.

Il Comune di Faenza, come da esso indicato nella Nota integrativa al bilancio consolidato 2019, utilizza quale criterio di valutazione della partecipazione

---

<sup>9</sup> Le operazioni risultano indicate alle pagine 38-41 della nota integrativa.

quello del Patrimonio Netto, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria – all. 4/3 – punto 6.1.3). Nel medesimo documento l'ente indica che la valorizzazione ovvero l'iscrizione nel documento contabile Stato patrimoniale di cui al Rendiconto esercizio 2019, è avvenuta utilizzando i dati di Patrimonio netto degli organismi al 31 dicembre 2018, in quanto alla data di redazione non erano disponibili i bilanci 2019, poiché non ancora approvati dai competenti organi.

Pertanto, l'ente utilizza il metodo di valutazione del Patrimonio netto, ma riferito al valore di cui all'esercizio precedente con la conseguenza che dal confronto fra i valori iscritti nel bilancio comunale e quelli aggiornati tenendo conto del valore del Patrimonio netto delle partecipate iscritte nei bilanci esercizio 2019, si possono determinare delle differenze.

Nella tavola che segue vengono rappresentati i valori concernenti la valorizzazione delle partecipazioni come da rendiconto 2019 e la frazione di Patrimonio netto da bilancio 2019 dei soggetti afferenti al perimetro di consolidamento e le conseguenti differenze da annullamento.

**Tavola n. 6**

COMUNE DI FAENZA - Bilancio consolidato esercizio 2019					
Differenze da consolidamento					
Partecipazione al 31/12/20	Valorizzazione partecipazione nel Bilancio 2019*	% possesso	Patrimonio Netto della partecipata	Frazione di Patrimonio netto da bilancio 2019 della partecipata	Differenze da annullamento
Terre Naldi	145.930,00	100	114.776,00	114.776,00	31.154,00
Centro Servizi Merci srl	-	100	-371.152,00	-371.152,00	371.152,00
Fondazione MIC Onlus	659.236,87	45,98	1.433.126,00	658.951,33	285,54
Ravenna holding spa	24.358.670,30	5,17	499.606.699,00	25.829.666,34	-1.470.996,04
Lepida spa	1.043,12	0,0015	73.235.604,00	1.098,53	-55,41
Sfera srl	1.204.851,90	27,2	4.521.772,00	1.229.569,29	-24.717,39
Conami	20.176.124,60	6,625	310.680.000,00	20.582.550,00	-406.425,40
ACER	314.159,00	12,09	2.656.108,00	321.123,46	-6.964,46
Faventia Sales	3.634.912,38	46	7.848.841,00	3.610.467,27	24.445,11
Fondazione Flaminia	26.141,49	4,17	624.519	26.042,44	99,05
ASP della Romagna Faentina	20.043.502,02	52,37	37.336.241,00	19.552.989,41	490.512,61
<b>TOTALE</b>	<b>70.564.571,68</b>			<b>71.556.082,07</b>	<b>-991.510,39</b>

\* Valorizzazione della partecipazione nel Bilancio 2019 del Comune di Faenza su bilancio 2018 della partecipata

Per il trattamento contabile delle differenze da annullamento, positive e negative, l'ente nella nota integrativa indica che "la differenza di consolidamento negativa è iscritta tra le riserve del Patrimonio Netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17; si fa presente che le differenze di consolidamento (comprese le differenze di annullamento) vengono allocate per prassi professionale nel conto 'Utili (perdite) a nuovo' e così sono state inserite nella voce di Patrimonio Netto A.II.a 'Riserve: da risultato economico di esercizi precedenti'. La differenza di

consolidamento positiva ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 punto 56 è imputata al conto economico voce B14 'Oneri diversi di gestione'. Il valore complessivo delle differenze negative iscritte tra le riserve di patrimonio netto è pari ad euro 1.909.158,70 e quello relativo alle differenze positive risulta allocato tra gli oneri diversi di gestione per euro 917.648,31.

L'appendice tecnica di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato prevede che *"la differenza da annullamento è allocata in base a quanto stabilito dai paragrafi 54-60 dell'OIC 17"*.

L'ente non approfondisce la motivazione omettendo di indicare quali valutazioni siano state esperite in relazione all'allocazione in bilancio delle riserve, in quanto l'OIC 17 ai punti 54-60 prevede tale allocazione a seguito dell'esperimento di altre potenziali imputazioni contabili.

Ciò esposto, la Sezione in relazione all'espressione sintetica "per prassi professionale", invita l'Ente a fornire chiarimenti in proposito, esplicitando in maniera analitica la giustificazione delle suddette allocazioni, con apposita nota da trasmettere alla Sezione del controllo.

Nel questionario i revisori indicano che la differenza di consolidamento negativa è iscritta tra le riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 17, alla voce "Riserve: da risultato economico di esercizi precedenti" e quella positiva risulta imputata al conto economico alla voce B14 "oneri diversi di gestione" (quesito 5.3).

#### **14. Il bilancio consolidato**

##### **14.1 Stato patrimoniale consolidato**

Nella tavola che segue si rappresentano i valori dello Stato patrimoniale per macro aggregati.

Tavola n. 7

COMUNE DI FAENZA - Bilancio consolidato esercizio 2019		
Stato patrimoniale		
ATTIVO	2019	2018
A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni Immateriali	4.583.483,42	5.384.086,12
Immobilizzazioni Materiali	224.824.008,38	223.114.774,45
Immobilizzazioni Finanziarie	25.371.503,19	25.569.774,45
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	254.778.994,99	254.068.635,02
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Rimanenze	2.728.242,47	3.143.761,00
Crediti	29.123.886,77	26.755.028,25
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.355.811,14	2.216.531,49
Disponibilità liquide	10.652.941,88	14.202.965,09
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	44.860.882,26	46.318.285,83
D) RATEI E RISCONTI	436.473,00	312.409,05
TOTALE ATTIVO	300.076.350,25	300.699.329,90
PASSIVO	2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	16.713.579,77	16.043.625,30
Riserve	-	-
da risultato economico di esercizi precedenti	15.827.832,78	7.888.562,54
da capitale	1.073.533,53	1.073.533,53
da permessi di costruire	10.087.131,52	10.087.131,52
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	141.311.938,59	141.981.893,06
Altre riserve indisponibili	20.077.143,95	20.489.391,26
Risultato economico dell'esercizio	1.695.719,88	6.843.829,86
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	206.786.880,02	204.407.967,07
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	206.786.880,02	204.407.967,07
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	10.925.096,74	10.118.556,94
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	473.284,80	534.778,68
D) DEBITI	72.664.690,81	77.041.931,34
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	9.226.397,88	8.596.095,87
TOTALE PASSIVO	300.076.350,25	300.699.329,90

### 14.2 Crediti

La voce Crediti per l'anno 2019 risulta pari ad euro 29.123.886,77 e, rispetto al valore del 2018, di euro 26.755.028,25, si registra un incremento di euro 2.368.858,52. Nella composizione dei Crediti di Stato patrimoniale consolidato, si rileva la voce "crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche" per euro 7.965.545,34 e rispetto al valore dell'anno precedente (2018) di euro 6.514.087,90, si registra un incremento di euro 1.451.457,44. Nello Stato patrimoniale del Comune di Faenza la medesima voce risulta di euro 7.037.030,83 nel 2019 ed euro 5.298.406,91 nel 2018 con un incremento di

euro 1.738.623,92 (la voce di conto economico "proventi da trasferimenti e contributi" nel 2019 risulta di euro 7.448.823,52 e nel 2018 euro 4.732.090,86 con un incremento di euro 2.716.732,66).

Nella relazione al bilancio consolidato, i revisori indicano che nella voce di Stato patrimoniale consolidato "Crediti" sono state operate elisioni per operazioni infragrupo per euro 1.351.965,68 di cui euro 14.302,25 per crediti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti.

### **14.3 Debiti e interessi passivi**

Nella tavola che segue, si rappresentano le sotto voci della voce di Stato patrimoniale consolidato "D) Debiti".

**Tavola n. 8**

D) DEBITI	2019	2018
debiti da finanziamento	43.170.932,24	46.094.456,09
debiti verso fornitori	10.869.795,76	11.398.795,49
acconti	20.147,68	156.046,32
debiti per trasferimento e contribu	6.782.382,72	7.995.715,50
altri debiti	11.821.432,41	11.396.917,94
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>72.664.690,81</b>	<b>77.041.931,34</b>

La tavola mostra un decremento del livello di indebitamento del gruppo che da euro 77.041.931,34 del 2018 passa ad euro 72.664.690,81.

Per quanto concerne la situazione relativa all'indebitamento del Comune di Faenza, nella deliberazione della Sezione n. 139/2021/PRSE, era stato indicato come l'indebitamento fosse in calo pur sussistendo una operazione di contrazione di nuovo debito. Nel 2019, risulta contratto nuovo debito per euro 2.241.000,00. Nella nota integrativa al bilancio consolidato viene indicato che l'importo di euro 37.261.484,90 è relativo a debiti di durata superiore a 5 anni contratti dal Comune, di cui euro 36.453.292,51 derivanti da mutui ed euro 808.192,39 da Cassa depositi e prestiti. Nel medesimo documento viene indicato che il Comune matura nel 2019 interessi passivi per euro 216.652,27 su prestiti obbligazionari ed euro 724.562,15 per interessi su debiti verso altri finanziatori (fra i quali la Cassa depositi e prestiti) per un totale di euro 941.214,42.

Per quanto concerne la società Ravenna holding spa nella nota integrativa viene indicato che l'importo di euro 20.137.753,00 è relativo a debito assistito da garanzia reale su beni di impresa, di cui: a) euro 268.129,00 (debito residuo) mutuo fondiario assistito da ipoteca immobile sede della società ASER srl per un valore di euro 1.080.000,00; b) euro 9.869.624,00 (debito residuo) mutuo BPER assistito da pegno su 9 milioni di azioni Hera del valore nominale di euro

1; c) euro 10.000.000,00 (debito residuo) mutuo BPM assistito da pegno su 5 milioni di azioni Hera del valore nominale di euro 1.

Nel medesimo documento viene indicato che Ravenna holding matura nel 2019 interessi passivi per euro 29.741,00 per debiti verso soci da finanziamenti, euro 141.995,00 per interessi su debiti verso banche e tesoriere entro i 12 mesi ed euro 14.306,00 verso altri per un totale di euro 186.042,00. Ravenna holding ha in essere con alcune società del suo gruppo un contratto di *cash pooling* per la gestione della liquidità, al fine di sopperire ad eventuali carenze senza attingere dal sistema bancario; la questione è stata esaminata dalla Sezione nella deliberazione n. 131/2021/VSGO alla quale si rinvia.

Per quanto concerne l'indebitamento di Ravenna holding per finanziare, tra l'altro, la riduzione di capitale sociale a fronte di erogazioni straordinarie effettuate agli enti soci, la Sezione ha già rilevato il fenomeno con deliberazione n. 9/2021/VSGO per la quale è stato effettuato un approfondimento istruttorio. Nella nota integrativa al bilancio consolidato viene indicato che la società Faventia Sales ha in essere un mutuo ipotecario per euro 1.990.837,00 e che matura nel 2019 interessi passivi per euro 62.082,00 per debiti verso banche e tesoriere entro i 12 mesi.

La voce "debiti per trasferimenti e contributi", dello Stato patrimoniale consolidato, risulta nel 2019 di euro 6.782.382,72 (di cui euro 6.159.083,51 per altre amministrazioni pubbliche) e nel 2018 di euro 7.995.715,50 (di cui euro 6.701.2020,98 per altre amministrazioni pubbliche). Nel conto economico consolidato la voce trasferimenti e contributi nel 2019 risulta di euro 24.024.672,81 e nel 2018 di euro 22.058.836,21.

Nello Stato patrimoniale del Comune di Faenza, la medesima voce risulta di euro 6.229.600,52 (di cui euro 5.661.466,27 per altre amministrazioni pubbliche) nel 2019 ed euro 7.160.394,55 (di cui euro 5.931.705,61 per altre amministrazioni pubbliche) nel 2018. Nel conto economico del Comune di Faenza, la voce trasferimenti e contributi nel 2019 risulta di euro 24.192.865,83 e nel 2018 di euro 22.207.652,76.

Dall'esame della relazione dell'organo di revisione al bilancio consolidato 2019, emerge che per la voce debiti sono state operate elisioni per operazioni infragruppo per euro 1.677.733,50 di cui "debiti da finanziamento verso amministrazioni pubbliche" per euro 1.000.000,00 e "debiti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti" per euro 127.250,20.

#### **14.4 Conto economico consolidato**

Nella tavola che segue si rappresentano i valori di Conto economico consolidato

per macro aggregati.

**Tavola n. 9**

COMUNE DI FAENZA - Bilancio consolidato esercizio 2019 Conto Economico		
	2019	2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	74.968.329,74	74.204.935,19
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	76.929.860,06	73.778.494,92
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-1.961.530,32	426.440,27
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
Proventi finanziari	1.371.611,79	1.115.871,14
Oneri finanziari	1.045.755,65	1.011.836,62
TOTALE (C)	325.856,14	104.034,52
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	197.462,93	225.022,07
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
Proventi straordinari	5.306.710,18	7.611.826,01
Oneri straordinari	1.779.396,89	1.171.541,32
TOTALE (E)	3.527.313,29	6.440.284,69
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.089.102,04	7.195.781,55
Imposte	393.382,12	351.951,69
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.695.719,92	6.843.829,86
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-

**14.5 Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione**

**14.5.1 Il Gruppo**

Dall'esame del Conto economico consolidato emerge una differenza negativa fra i componenti positivi di reddito (voce A) e quelli negativi (voce B) per euro 1.961.530,32. In sede di approfondimento istruttorio è stato chiesto all'ente di riferire al riguardo individuando le ragioni che hanno contribuito a determinare il risultato negativo e il soggetto che ha inciso su tale differenziale non positivo adducendone le cause.

Il Comune di Faenza riferisce che il valore negativo è dovuto principalmente al risultato economico di gestione dell'ente capogruppo pari a - € 2.017.292,60. Sulle cause il Comune indica che il "peggioramento del risultato della gestione rispetto all'esercizio precedente è motivato in prevalenza dai seguenti elementi: € 831.443,58 accantonamento al fondo anticipazione di liquidità; € 401.537,73 differenza tra la quota annuale di contributi agli investimenti applicata nel 2018 e nel 2019; € 421.378,52 da minori Trasferimenti correnti da Ministeri".

Esaminando il Conto economico consolidato si evince che il valore della voce "A) Componenti positivi della gestione" per l'anno 2018 è pari ad euro 74.204.935,19 e per il 2019 è pari ad euro 74.968.329,74, con un incremento di euro 763.394,55. La voce "B) Componenti negativi della gestione" mostra per l'anno 2018 un valore di euro 73.778.494,92 e per il 2019 di euro 76.929.860,06 con un incremento di euro 3.151.365,14.

Si rappresentano nella tavola che segue i valori suddetti e le sotto voci di cui alle lettere A e B del conto economico consolidato.

**Tavola n. 10**

COMUNE DI FAENZA - Bilancio consolidato esercizio 2019		
Conto Economico		
	2019	2018
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
Proventi da tributi	30.613.127,11	29.894.566,93
Proventi da fondi perequativi	7.472.044,02	7.488.294,20
Proventi da trasferimenti e contributi	7.573.016,52	5.674.798,73
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	26.259.423,33	27.169.226,40
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc...	-277.545,55	-951.880,94
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	3.482,66	-254.064,55
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.053,75	4.438,75
Altri ricavi e proventi diversi	3.322.727,90	5.179.555,67
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>	<b>74.968.329,74</b>	<b>74.204.935,19</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.469.379,23	8.031.865,83
Prestazioni di servizi	28.137.507,07	26.256.304,65
Utilizzo beni di terzi	1.094.479,77	1.282.991,99
Trasferimenti e contributi	24.024.672,81	22.058.836,21
Personale	4.800.714,55	4.716.340,80
Ammortamenti e svalutazioni	7.505.531,89	7.117.604,99
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di	-17.187,52	43.762,46
Accantonamenti per rischi	23.220,07	20.990,40
Altri accantonamenti	825.339,51	2.810.601,28
Oneri diversi di gestione	2.066.202,68	1.439.196,31
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>	<b>76.929.860,06</b>	<b>73.778.494,92</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-1.961.530,32</b>	<b>426.440,27</b>

La tavola n. 10 mostra che l'aumento di euro 3.151.365,14 delle componenti negative della gestione (incremento del valore del 2019 rispetto a quello del 2018) è da attribuire principalmente all'incremento della voce "prestazioni di servizi" (da euro 26.256.304,65 del 2018 ad euro 28.137.507,07 del 2019) e della voce "trasferimenti e contributi" (da euro 22.058.836,21 del 2018 ad euro 24.024.672,81 del 2019). La voce "altri accantonamenti" nel 2018 risulta di euro 2.810.610,28 e nel 2019 di euro 825.339,51 con un decremento di euro 1.985.261,77.

#### **14.5.2 Il Comune di Faenza**

Esaminando il rendiconto esercizio 2019 del Comune di Faenza, al fine di verificare quanto riferito dall'ente quale causa del peggioramento del risultato della gestione (cfr. 14.5.1. "831.443,58 per accantonamento al fondo anticipazione di liquidità"), emerge che il valore della voce "A) Componenti positivi della gestione" per l'anno 2018 è pari ad euro 52.178.008,01 e per il



2019 è pari ad euro 52.697.409,29 con un incremento di euro 519.401,28. La voce "B) Componenti negativi della gestione" mostra per l'anno 2018 un valore di euro 52.318.354,33 e per il 2019 di euro 54.714.701,89 con un incremento di euro 2.396.347,56. Le voci che maggiormente registrano un incremento sono "prestazioni di servizi" (da euro 20.434.750,18 nel 2018 ad euro 22.512.613,85 nel 2019) e "trasferimenti e contributi" (da euro 22.207.652,75 ad euro 24.192.865,83 nel 2019). La voce "altri accantonamenti" mostra un decremento tra il 2018 (euro 2.783.260,17) ed il 2019 (euro 799.793,00) di euro 1.983.467,17.

**Tavola n. 11**

COMUNE DI FAENZA - Rendiconto esercizio 2019 Conto Economico		
	2019	2018
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
Proventi da tributi	30.750.308,01	30.051.153,88
Proventi da fondi perequativi	7.472.044,02	7.488.294,20
Proventi da trasferimenti e contributi	7.448.823,52	4.732.090,86
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.719.971,73	5.611.549,60
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc...	0,00	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	1.306.262,01	4.294.919,47
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>	<b>52.697.409,29</b>	<b>52.178.008,01</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	187.001,77	191.748,30
Prestazioni di servizi	22.512.613,85	20.434.750,18
Utilizzo beni di terzi	730.895,98	807.190,85
Trasferimenti e contributi	24.192.865,83	22.207.652,76
Personale	190.284,47	200.346,17
Ammortamenti e svalutazioni	5.574.833,70	5.188.626,39
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di	0,00	220,50
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
Altri accantonamenti	799.793,00	2.783.260,17
Oneri diversi di gestione	526.413,29	504.559,01
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>	<b>54.714.701,89</b>	<b>52.318.354,33</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-2.017.292,60</b>	<b>-140.346,32</b>

Come indicato anche in precedenza, per quanto concerne la voce "A) componenti positivi della gestione", si registra una variazione da euro 52.178.008,01 (2018) ad euro 52.697.409,29 (2019) e quindi un incremento di euro 519.401,28.

L'ente indica fra le cause di peggioramento del risultato della gestione, come in precedenza indicato, anche "€ 401.537,73 differenza tra la quota annuale di contributi agli investimenti applicata nel 2018 e nel 2019; € 421.378,52 da minori Trasferimenti correnti da Ministeri", ma dall'esame del Conto economico del Comune emerge che la voce "proventi da trasferimenti e contributi" rispetto

al 2018 ha registrato un incremento di euro 2.716.732,66 (nel 2018 euro 4.732.090,86 e nel 2019 euro 7.448.823,52). Dal medesimo documento contabile emerge anche un decremento notevole della voce "altri ricavi e proventi diversi" che da euro 4.294.919,47 nel 2018 passa ad euro 1.306.262,01 nel 2019 (differenza di euro 2.988.657,46).

Ciò esposto, emerge che il risultato della gestione (comune di Faenza) mostra nel 2019 un peggioramento (- 2.017.292,60) rispetto all'esercizio precedente (- 140.346,32), nonostante un incremento delle componenti positive di euro 519.401,28, da registrarsi a causa dell'incremento di quelle negative di euro 2.396.347,56.

Giova precisare che il suddetto risultato negativo della gestione del Comune si riflette anche nel risultato, sempre della gestione, del Bilancio consolidato (euro - 1.961.530,32), documento contabile che mostra i risultati a livello di Gruppo. In particolare, per quanto concerne il risultato della gestione (Voci A-B) del bilancio consolidato del Gruppo, la Sezione rileva che nel 2018 il risultato della gestione del Comune, pur sempre negativo ma in valore assoluto inferiore rispetto a quello del 2019, è compensato dai risultati degli altri componenti del Gruppo e infatti il documento contabile mostra un valore positivo pari ad euro 426.440,27. Il peggioramento del risultato della gestione del Comune produce un peggioramento anche di quello del Gruppo che nel 2019 risulta pari ad euro - 1.961.530,32.

**14.5.3** Con deliberazione n. 139/2021/PRSE, la Sezione ha esaminato i Rendiconti 2018 e 2019 del Comune di Faenza. In tale deliberazione, la Sezione ha rilevato, se pur in miglioramento rispetto agli esercizi precedenti, un risultato di amministrazione negativo riferito alla parte libera (euro - 1.691.858,06 nel 2018 ed euro - 1.153.899,18 nel 2019), nonostante un aumento del risultato di amministrazione che nel 2019 risulta pari ad euro 11.649.608,27 e nel 2018 ad euro 11.054.727,48.

Tali valori possono fare apparire l'ente in una situazione di miglioramento; tuttavia, considerando la riduzione del fondo cassa (da euro 10.496.713,24 nel 2018 ad euro 7.497.504,86 nel 2019), l'incremento dei residui attivi (da euro 25.547.404,70 nel 2018 ad euro 28.168.539,95 nel 2019) e la scarsa percentuale di riscossione delle entrate, già rilevata nella deliberazione n. 139/2021, la situazione resta da monitorare attentamente onde non arrecare pregiudizio agli equilibri finanziari<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Cfr deliberazione n. 139/2021/PRSE "La Sezione rileva al riguardo che una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate

Circostanza da vagliare in connessione al fatto che, nonostante l'ente consegua un risultato positivo di esercizio (nel 2019 euro 1.721.655,49 e nel 2018 euro 6.485.314,91), l'ente medesimo versa in una situazione nella quale si riscontra un risultato della gestione negativo in rilevante peggioramento (- 2.017.292,60 nel 2019 e - 140.346,32 nel 2018), compensato da esiti positivi della gestione finanziaria e soprattutto di quella straordinaria.

**14.5.4** In una visione di medio/lungo periodo, un soggetto che consegue un risultato positivo, come nel caso del Comune di Faenza, non basato su quello della gestione caratteristica, ma su quello delle gestioni non caratteristiche (finanziaria e straordinaria), e pertanto potenzialmente non ripetibili, potrebbe incontrare in futuro criticità in relazione al mantenimento degli equilibri economico-patrimoniali e finanziari, arrecando, in tal modo, un possibile pregiudizio agli interessi dell'ente e quindi della collettività da esso amministrata.

**14.5.5** Si riproduce di seguito la situazione riscossione/pagamenti dell'ente capogruppo Comune di Faenza, come rappresentata dall'organo di revisione nella relazione al Bilancio consolidato 2019.

**Tavola n. 12**

COMUNE DI FAENZA		
Movimentazione dell'ente capogruppo Comune di Faenza	Riscossioni	Pagamenti
Fondo cassa al 1° gennaio 2019	10.496.713,24	
Bilancio corrente (titoli 1, 2 e 3 dell'entrata / titoli 1 e 4 della spesa)	51.643.148,70	54.193.153,36
Bilancio in conto capitale (titoli 4 e 6 dell'entrata / titolo 2 della spesa)	4.531.709,41	5.291.222,49
Servizi conto terzi (titolo 9 dell'entrata, titolo 7 della spesa)	5.212.536,75	4.902.227,39
<b>TOTALE (compreso il fondo di cassa iniziale)</b>	<b>71.884.108,10</b>	<b>64.386.603,24</b>
<b>Fondo cassa al 31 dicembre 2019</b>		<b>7.497.504,86</b>

Nota:

Si precisa che l'importo Totale delle Riscossioni, di cui al rigo precedente, se non considerasse il Fondo cassa iniziale risulterebbe pari ad euro 61.387.394,86 e pertanto di valore inferiore ai Pagamenti che ammontano complessivamente ad euro 64.386.603,86

In connessione alla scarsa capacità di riscossione, evidenziata nella deliberazione n. 139/2021, dalla tavola n. 12 emerge che l'ente nel corso del 2019, sia per la parte corrente che per quella in conto capitale, ha provveduto a erogare (pagamenti) maggiori risorse finanziarie per euro 3.309.517,74 rispetto a quelle rimosse (parte corrente e conto capitale - pagamenti euro

*previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività".*

59.484.375,85 e riscossioni euro 56.174.858,11). Il fondo cassa al 1° gennaio 2019 risulta di euro 10.496.713,24 e al 31 dicembre 2019 di euro 7.497.504,86.

A tal riguardo, va ricordato che la Corte costituzionale ha più volte evidenziato che *“una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa»”* (sentenza n. 51/2019, nello stesso senso anche sentenze n. 184/2016; n. 247 e n. 80/2017).

La magistratura contabile, poi, ha messo in luce come un’efficiente attività di riscossione consenta agli enti di poter fare affidamento su *“una maggiore disponibilità di risorse, utili ad erogare migliori e maggiori servizi alla comunità amministrata, garantendo, nel contempo, una più proficua programmazione finanziaria e delle attività da porre in essere”* (Corte conti, Sez. Contr. Lombardia, n. 334/2019/PRSE e Sez. Contr. Lazio n. 103/2020/PRSE).<sup>11</sup>

La Sezione invita, pertanto, l’ente a porre attenzione alla questione e a migliorare la propria capacità di riscossione delle entrate.

In proposito, si ricorda che già con deliberazione n. 139/2021/PRSE la Sezione ha rilevato come *“una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull’effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell’ente, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell’ente qualora finisca con l’implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l’ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l’effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività”*.

#### **14.6 Gestione straordinaria**

**14.6.1** Il Conto economico consolidato mostra un risultato positivo della gestione straordinaria di euro 3.527.313,29 che consente di neutralizzare quello negativo di cui alla gestione (differenza fra componenti positivi e negativi della gestione A-B) e di raggiungere a livello di consolidato un risultato positivo di esercizio di euro 1.695.719,92.

---

<sup>11</sup> Cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 63/2021/PRSP.

Nella gestione straordinaria si riscontrano proventi per euro 5.306.710,18 ed oneri per euro 1.779.396,89. In sede di approfondimento istruttorio è stato richiesto all'ente di relazionare al riguardo fornendo indicazioni sulle ragioni della formazione di tali valori evidenziandone le cause e le origini.

Dal rendiconto esercizio 2019 del Comune di Faenza, emerge che l'ente iscrive a bilancio proventi straordinari per euro 5.279.931,02 (pari al 99,50 per cento di quelli del conto consolidato).

Per quanto concerne i proventi straordinari iscritti nel proprio Conto economico 2019, l'ente, con nota acquisita agli atti con prot. 8606/2021, riferisce che trattasi di: a) proventi da trasferimento in conto capitale per euro 522.052,49; b) sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per euro 4.156.929,21; c) plusvalenze patrimoniali per euro 242.449,32; d) altri proventi straordinari per euro 358.500,00.

La voce di maggiore valore risulta essere "sopravvenienze attive e insussistenze del passivo" per euro 4.156.929,21. L'ente riferisce che la formazione di tale valore deriva dalle seguenti operazioni; a) insussistenze del passivo da riaccertamento residui per euro 369.150,55; b) entrate da rimborsi di imposte dirette e indirette per euro 40.273,57; c) altre sopravvenienze attive - variazione per maggiore accertamento a residuo da dividendi Ravenna holding per euro 872,00; d) altre sopravvenienze attive - diminuzione accantonamento fondo svalutazione crediti per euro 822.413,06; e) altre sopravvenienze attive - adeguamento valore partecipazioni per euro 448.046,85; f) altre sopravvenienze attive - acquisizioni gratuite per euro 2.356.945,00; g) altre sopravvenienze attive - rivalutazione manutenzioni svolte in anni precedenti per euro 119.228,18.

In relazione alle acquisizioni gratuite per euro 2.356.945,00, nella relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019, viene indicato che "la differenza tra il risultato dell'esercizio 2018 e 2019 è in parte imputabile all'importo delle sopravvenienze straordinarie per acquisizioni gratuite dell'anno 2018 (anno 2018: € 4.427.815,92 principalmente per Valorizzazione acquisizione gratuita area ex distilleria Neri - anno 2019: € 2.356.945,00)".

**14.6.2** Dai dati sopra esposti si rinnovano i timori rilevati al precedente punto 14.5.4. per la tenuta degli equilibri, in quanto l'ente in assenza delle sopravvenienze straordinarie derivanti da acquisizioni gratuite per euro 2.356.945,00, avrebbe conseguito probabilmente un risultato di esercizio negativo. Sulla volatilità di tali proventi ne è riprova il fatto che, come emerge

dalla relazione dei revisori, nel 2018 la voce registrava un valore di euro 4.427.815,92 corrispondente a quasi il doppio di quello del 2019.

#### **14.7 Risultato di esercizio**

**14.7.1** Il bilancio consolidato mostra che il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Faenza, consegue un risultato consolidato positivo di euro 1.695.719,92 nell'esercizio 2019. Nel 2018, il risultato sempre positivo ammontava ad euro 6.843.829,86. Come indicato in precedenza, ai fini del risultato positivo contribuiscono, nel 2019, le gestioni non caratteristiche ed in particolare quella straordinaria. Nel proprio parere, i revisori indicano che "Il risultato consolidato 2019 è inferiore rispetto al risultato 2018 per un importo di euro 5.148.109,94, la differenza è da attribuire principalmente al risultato del Comune di Faenza. Come indicato nella Relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione dell'ente (approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 24/04/2020), la differenza tra il risultato dell'esercizio 2018 e 2019 del Comune di Faenza è in gran parte imputabile all'importo delle sopravvenienze straordinarie per acquisizioni gratuite dell'anno 2018" (cfr. punto 14.6)

**14.7.2** La Sezione, nel rilevare le possibili criticità in ordine alla tenuta degli equilibri, invita l'ente a monitorare la situazione.

**15.** L'organo di revisione nella relazione redatta ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. d-bis), del d.lgs. 267/2000 esprime un giudizio positivo ai fini dell'approvazione del bilancio consolidato 2019 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Faenza.

Al quesito 6.1 del questionario l'organo di revisione indica che la relazione sulla gestione e la nota integrativa presentano tutti i contenuti minimi indicati dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

#### **16. Conclusioni**

##### **16.1. Il diritto positivo**

**16.1.1** Il bilancio consolidato del "Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP" è lo strumento preordinato a dare piena evidenza alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente e della complessiva attività svolta dallo stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative. Esso rappresenta – unitamente all'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale su cui il predetto documento contabile si fonda – un obiettivo centrale del d.lgs. n. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014.

**16.1.2** L'esigenza del consolidamento delle risultanze di bilancio degli enti con quelle delle gestioni esternalizzate – posta in maniera cogente e precettiva dal

nuovo sistema di contabilità armonizzata – non rappresenta una novità in senso assoluto, avendo trovato una prima positivizzazione nel TUEL e, segnatamente negli artt. 152, co. 2, e 172 nonché a seguito dell'adozione dei principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS – International Public Sector Accounting Standards), con i quali si attribuisce particolare rilievo al bilancio consolidato, nella sua duplice e sinergica valenza informativa e gestionale.

E' con la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" che la tematica del consolidamento acquista centralità, sicché l'adozione del relativo documento contabile si pone in termini di obbligatorietà. In particolare, l'art. 2 della citata legge, nel fissare i principi ed i criteri direttivi cui devono uniformarsi i correlati decreti legislativi, alla lett. h) del co. 2, prevede, tra l'altro, l'adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune.

La coeva legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, all'art. 2, sotto la rubrica "Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili", rimette al legislatore delegato l'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati (co. 2, lett. e).

In tale alveo si colloca il d.lgs. n. 118/2011, novellato dal d.lgs. n. 126/2014 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"), il cui art. 11, nel dare attuazione all'articolato disegno tratteggiato dal legislatore delegato, ha stabilito l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per tutti gli enti in contabilità armonizzata, secondo le tempistiche indicate dall'art. 18 dello stesso decreto.

Tale articolato *corpus* normativo trova completamento nelle disposizioni dettate dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che, nell'intento di rafforzare i controlli della Corte dei conti sugli enti territoriali, ha integrato e novellato il TUEL, dando un ulteriore impulso all'obbligatorietà del bilancio consolidato.

**16.1.3** Di particolare rilievo è la previsione di cui all'art. 148-*bis* TUEL, a mente della quale le Sezioni regionali di controllo, nell'esaminare i bilanci e i rendiconti degli enti locali, tengono conto, anche, dei risultati delle partecipazioni societarie. Analogamente, per Regioni e Province autonome, l'art. 1, co. 4, del d.l. n. 174/2012, prevede che le Sezioni predette "verificano altresì che i

rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale”.

**16.1.4** L’attenzione del legislatore per il consolidamento dei conti del “gruppo amministrazione pubblica” si rinviene anche nelle norme che disciplinano i controlli interni. L’art. 147 del TUEL, al co. 2, lett. d), dispone che il sistema di controllo interno è, tra l’altro, diretto a «verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente».

**16.1.5** Analogamente, l’art. 147-*quater* del TUEL, al comma 4, prescrive che «i risultati complessivi della gestione dell’Ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica». Le stesse verifiche sono svolte con riferimento alle Regioni e alle Province autonome, ove la norma di riferimento è l’art. 1, co. 6, del d.l. n. 174/2012. 3.

**16.1.6** In proposito, fondamentale si rivela il principio contabile applicato n. 4/4 allegato al d.gs. n. 118/2011, secondo cui «Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione».

Detto principio, che si inverte nelle operazioni di elisione delle partite infragruppo garantendo la corrispondenza tra le poste creditorie e debitorie degli enti e le reciproche registrazioni tenute dai rispettivi organismi, è posto a presidio del mantenimento anche prospettico degli equilibri di bilancio, a protezione dell’insorgenza di passività latenti in capo all’ente socio; e non a caso costituisce, a salvaguardia del principio dell’equilibrio dei bilanci e della sana gestione finanziaria, un obbligo informativo che è parte integrante della relazione sulla gestione allegata al rendiconto, rientrando nella responsabilità dell’organo esecutivo dell’Ente territoriale illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate/partecipate (cfr. Corte conti, delibb. n. 16/SEZAUT/2020/INPR; n.



2/SEZAUT/2016/QMIG).

## **16.2** *Il Comune di Faenza*

**16.2.1** Dopo avere esaminato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del Tusp (deliberazione n. 9/2021/VSGO) ed aver effettuato il controllo sul rendiconto della gestione 2019 (deliberazione n. 139/2021/PRSE), la Sezione con il presente atto deliberativo perviene all'esame del documento contabile consolidato, il quale unisce il risultato di esercizio dell'ente territoriale con quello degli enti e organismi strumentali, nonché con quelli delle società nelle quali il Comune detiene delle partecipazioni. L'analisi è stata svolta partendo dalla determinazione del GAP-Gruppo amministrazione pubblica e del connesso perimetro di consolidamento. L'analisi è proseguita ponendo particolare attenzione alle informazioni che trovano emersione dall'attività di consolidamento e alle connesse eventuali potenziali criticità rinvenibili a livello di consolidato<sup>12</sup>.

**16.2.2** In riferimento al Gruppo Amministrazione pubblica, e in particolare alla partecipata indiretta (per il tramite di Ravenna holding), società Ravenna Entrate, la Sezione già con le citate deliberazioni nn. 9/2021/VSGO e 139/2021/PRSE, ha rilevato come essa non soddisfi il vincolo di scopo ex art. 4, comma 1, del Tusp. La circostanza, così rilevata, risulta accompagnata ad una situazione di complessità derivante da diversi fattori evidenziati al punto 8.2, al quale si rinvia.

**16.2.3** Viene evidenziata anche la sovrapposizione di attività fra le società S.F.E.R.A. srl (partecipazione diretta) e Ravenna Farmacie srl (partecipazione indiretta per il tramite di Ravenna holding). Circostanza rilevata dalla Sezione già nella deliberazione n. 119/2018/VSGO, alla cui soluzione il Comune di Faenza sembra essersi azionato attivando un Tavolo tecnico volto a valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione societaria. L'ente comunica nel Piano di ricognizione ordinaria 2020, ex art. 20 del Tusp, che i lavori del Tavolo tecnico, dopo una sospensione per lungo tempo, nel 2020 sembrano essere ripresi.

**16.2.4** Nella disamina delle diverse questioni di rilievo, che caratterizzano le fasi di predisposizione del bilancio consolidato, è stata posta particolare attenzione alle riconciliazione delle poste creditorie e debitorie fra l'ente e gli altri soggetti del GAP: presupposto ineludibile per l'eliminazione delle poste infragruppo, onde consentire l'emersione di un bilancio che mostra "a

---

<sup>12</sup> La Sezione già con deliberazione n. 113/2021/PARI in occasione del giudizio di parificazione sul rendiconto regionale esercizio 2020, nella relazione (capitolo 15) ha esaminato il Bilancio consolidato esercizio 2019 del GAP regionale.

*situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici verso i terzi al gruppo*<sup>13</sup>. Particolare attenzione è stata prestata anche ai metodi di consolidamento utilizzati (integrale e proporzionale), alla disciplina e alle peculiarità collegate a ciascuno di essi.

**16.2.5** Il bilancio consolidato, come già anticipato, è predisposto mediante il sistema della contabilità economico patrimoniale. Il sistema contabile risulta caratterizzato, al fine della rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, dai documenti contabili di Stato patrimoniale e di Conto economico, che compongono unitamente alla nota integrativa e al rendiconto finanziario il bilancio di esercizio (cfr. art. 2423 del codice civile).

Come noto, a mente dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 *"Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale"*. Al successivo art. 11, comma 1, il medesimo decreto legislativo dispone che *"Le amministrazioni pubbliche [...] adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati: [...] b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico; c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter"*.

La circostanza del controllo del documento del bilancio consolidato pone quale premessa ineludibile l'esame dei documenti contabili di Stato patrimoniale e di Conto economico riferiti al solo ente territoriale. Grazie ad una maggiore consapevolezza dell'importanza di tali documenti contabili, già nella disponibilità in virtù della loro allegazione al rendiconto della gestione, dal loro esame potrebbero emergere eventuali informazioni sulla gestione svolta dall'ente non di diretta emersione dai prospetti della contabilità finanziaria. La circostanza, sembrerebbe orientarsi in direzione della *ratio* del legislatore che pone l'obbligo dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale a fini conoscitivi

---

<sup>13</sup> cfr. all. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011

ovverosia con la finalità di fornire informazioni aggiuntive all'ente non di immediato riscontro dalla contabilità finanziaria.

Nel caso specifico del Comune di Faenza dall'esame del conto economico, di cui al rendiconto della gestione 2019, emerge come il risultato della gestione rappresentato dal valore di cui alla voce "differenza fra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)", mostri un valore negativo pari ad euro 2.017.292,60 che in sede di consolidamento si riduce, rimanendo sempre in valore negativo, ad euro 1.961.530,32 (questione evidenziata al precedente punto 14.5.2, al quale si rinvia). Il valore negativo fa emergere una potenziale criticità alla quale l'ente è chiamato a porre particolare attenzione: nei futuri esercizi non risolvendo le cause di una tale situazione ed in mancanza di un risultato positivo delle altre gestioni (straordinaria e finanziaria), come riscontrato al contrario nell'anno 2019, in grado di compensare quello negativo della gestione, il Comune potrebbe conseguire un risultato di esercizio negativo. A dimostrazione della volatilità dei risultati della gestione straordinaria, come già rilevato al precedente punto 14.6 (gestione straordinaria), i revisori nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019, indicano come "la differenza tra il risultato dell'esercizio 2018 e 2019 è in parte imputabile all'importo delle sopravvenienze straordinarie per acquisizioni gratuite dell'anno 2018 (anno 2018: € 4.427.815,92 principalmente per Valorizzazione acquisizione gratuita area ex distilleria Neri - anno 2019: € 2.356.945,00)".

**16.2.6** Altro elemento di criticità, in emersione, è la circostanza, già rilevata nella deliberazione n. 139/2021/PRSE, della scarsa capacità di riscossione delle poste attive di bilancio. Nella deliberazione si è rilevato come l'ente, nel corso del 2019, abbia sostenuto pagamenti per euro 59.484.375,85 (parte corrente e conto capitale) a fronte di riscossioni per euro 56.174.858,11. (cfr. punto 14.5.5)

**16.3** Per i motivi che precedono, l'ente è chiamato, pertanto, a tenere conto dei moniti di cui ai precedenti punti 8.2, 8.4, 14.5.2, 14.5.3, 14.5.4, 14.5.5, 14.6.2 e 14.7.2 che, a seguito delle rappresentate operazioni di consolidamento, evidenziano possibili ricadute, anche nel medio periodo, sulla tenuta degli equilibri dell'ente medesimo.

**16.4** Parimenti per i motivi che precedono, l'ente è chiamato a fornire chiarimenti in relazione a quanto richiesto ai punti 8.3, 8.5 e 13.

## PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, espletato il controllo sul bilancio consolidato del gruppo Comune di Faenza relativo all'esercizio 2019 e rilevate le suddette criticità:

- evidenzia i moniti di cui ai punti che seguono:

**8.2** (Sul rispetto del vincolo di scopo ex art. 4, comma 1, del Tusp in capo alla società Ravenna Entrate spa);

**8.4** (In ordine alla possibile sovrapposizione di attività fra le società S.F.E.R.A srl e Ravenna Farmacie srl);

**14.5.2** (In relazione al peggioramento del risultato di gestione del Comune di Faenza);

**14.5.3** (Con riferimento al risultato di amministrazione, fondo cassa, residui attivi e capacità di riscossione);

**14.5.4** (In tema di risultato negativo della gestione e mantenimento degli equilibri nel medio/lungo periodo);

**14.5.5** (Sulle criticità rilevate in merito alla capacità di riscossione delle entrate);

**14.6.2** (Sulla tenuta degli equilibri rinnovando quanto rilevato al punto 14.5.4);

**14.7.2** (Invito a monitorare la situazione onde scongiurare il conseguimento di un risultato negativo di esercizio negli esercizi futuri);

- riservandosi ogni ulteriore valutazione in apposito atto deliberativo, evidenzia l'esigenza di un riscontro alle richieste contenute ai punti che seguono, nelle modalità negli stessi punti indicate, precisando che ove l'onere informativo non venga assolto mediante apposita esplicitazione nel Piano di ricognizione periodica ex art. 20 del Tusp, la scadenza per l'invio di apposita nota è fissata al

**31 gennaio 2022:**

**8.3** (In relazione alla società Ravenna Entrate spa, si invita l'Ente a indicare la misura di razionalizzazione da adottarsi per risolvere la questione del mancato soddisfacimento, in capo alla citata società, del vincolo di scopo ex art. 4, comma 1 del Tusp);

**8.5** (Sull'eventuale integrazione fra le società S.F.E.R.A. srl e Ravenna Farmacie srl);

**13.** (In relazione alle differenze da annullamento e all'espressione sintetica "per prassi professionale", si chiede che vengano forniti chiarimenti);

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Faenza;

- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito *Internet* istituzionale della Corte dei conti-banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deciso nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 18 novembre 2021.

Il presidente e relatore  
(Marco Pieroni)  
*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 9 dicembre 2021

Il Funzionario preposto  
(Roberto Iovinelli)  
*(firmato digitalmente)*